

**DISPARITA'  
CONTRATTUALI TRA  
SPECIALIZZANDI IN MG E  
UNIVERSITARI**

## PUNTI CHIAVE:

- **DIFFERENZA REMUNERATIVA**
- **POSSIBILITA' LAVORATIVE DURANTE IL CORSO**

# C'ERA UNA VOLTA...

- 8 AGOSTO 1991
- DECRETO LEGISLATIVO n°257 ( l'articolo 4 sancisce i diritti e i doveri di tutti i medici specializzandi e l'articolo 6 attesta la remunerazione di 11.103,82 €; tale importo viene incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato ogni triennio in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal SSN. L'articolo 8 n°2 dello stesso decreto che le sue disposizioni si applicavano a partire dall'anno accademico 1991/92).
- Tale importo è stato aumentato una sola volta a 11.598,33€ ed è poi rimasto invariato in quanto è intervenuto il 5° comma dell'art.7 del 19/09/1992 n°384 ( tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere o che siano comunque rivalutabili in relazione al costo della vita sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992).
- TALE DISPOSITIVO È STATO POI PROROGATO NEL TEMPO.

# LA SVOLTA

Tenuto conto dell'inflazione l'importo della borsa è diventato nel 2002 di 15,906,87€ e nel 2008 di 18.245,54 finchè....

ART 37 DEL D. LGS. 17/08/1999 n°368: all'atto d'iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria viene stipulato un contratto di formazione-lavoro; tale contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti; il contratto è stipulato con l'università e con la regione; il contratto è rinnovabile secondo la durata della scuola di specializzazione.

ART 39 DEL D. LGS. 17/08/1999 n°368: Al medico è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo; tale trattamento è determinato ogni 3 anni con il decreto di cui l'articolo 35 nei limiti dei fondi previsti dall'art. 6 della legge 29/12/1990 n°484 e delle quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti; il trattamento prevede una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e una parte variabile (poi modificato in parte variabile la quale deve essere determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca, di concerto col Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze e che riguarda gli anni dopo il triennio).

ART 41 DEL D. LGS. 17/08/1999 n°368: Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni dell'art.4 della legge 13/08/1984 n°476.

# DIFFERENZA REMUNERATIVA

- **SPECIALIZZAZIONI  
AREA  
UNIVERSITARIA**

SITUAZIONE INIZIALE: 11.603 €\*

SITUAZIONE ATTUALE: 25.000 €\*  
per i primi 3 anni, 26000 €\*

**\*(NON SOGGETTO A  
TASSAZIONE IRPEF)**

- **SPECIALIZZAZIONI  
E IN MEDICINA  
GENERALE**

SITUAZIONE INIZIALE: 11.603 €\*

SITUAZIONE ATTUALE: 11.603 €\*

**\*(SOGGETTO A  
TASSAZIONE IRPEF)**

**LA BORSA DI STUDIO PER LA  
SCUOLA IN MEDICINA GENERALE  
NON E' STATA PIU' MODIFICATA  
DAL 1992**

# POSSIBILITA' LAVORATIVE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CORSO

## SPECIALIZZAZIONI AREA UNIVERSITARIA

## SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA GENERALE

### Art 19 comma 11 legge n° 448 del 28/12/01

Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private

Fermo restando il principio del rispetto tempo pieno può sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupandoli solo in caso di carenza di disponibilità dei medici iscritti nei predetti elenchi.

E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.

### Art 11 DMS 7/03/2006:

#### Comma 1

E' impedito, al medico in formazione in MG, l'esercizio di attività libero professionali ed ogni rapporto convenzionale precario o di consulenza con il SSN o enti e istituzioni pubbliche o private anche di carattere saltuario o temporaneo.

#### Comma2

Sono consentite, unicamente nei casi di accertata carenza di disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento del corso stesso, le sostituzioni a tempo determinato dei MMG convenzionati col SSN nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne festive e turistiche, non più di 10 giorni l'anno, e fatto onere alle regioni ed alle provincie autonome di verificare preventivamente l'effettiva sussistenza dello stato di carenza.

# QUINDI AD OGGI...

- IN BASE AL TRATTAMENTO REMUNERATIVO E AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI I MEDICI IN FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE HANNO PIU' VINCOLI ( E MINORE POSSIBILITA' LAVORATIVE) RISPETTO AI COLLEGHI UNIVERSITARI



# PROPOSTE VS NAZIONALE:

1. ADEGUAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
2. UNIFORMITA' DI TRATTAMENTO FISCALE
3. REVISIONE DELLE INCOMPATIBILITA' CONTRATTUALI

# **PROPOSTE VS REGIONE**

**PRECEDENZA AI MMG IN FORMAZIONE NELLE  
GRADUATORIE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE  
(GUARDIE MEDICHE E TURISTICHE)\***

**\*Molte regioni hanno graduatorie separate con precedenza ai MMG in formazione considerando che il corso è specialistico per la continuità assistenziale.**

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**